

DELIBERA N. 15/2020

XXX
(GU14/150809/2019)

Corecom Umbria

NELLA riunione del Corecom Umbria del 02/03/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante “*Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*” e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, in vigore dal 1 gennaio 2018;

VISTA l'istanza di XXX del 17/07/2019 acquisita con protocollo n. XXX del 17/07/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione al contratto cod. cliente n. XXX, nei propri scritti rappresenta, in sintesi, quanto segue:

- a) ha inoltrato raccomandata a/r per disdetta;
- b) ha trasmesso comunicazione via pec.

In base a tali premesse, l'istante chiede:

- I) annullamento pretese creditorie;
- II) chiusura rapporto contrattuale in esenzione spese;
- III) indennizzo per mancata risposta a pec.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore non ha prodotto scritti difensivi.

3. Motivazione della decisione

L'istanza può essere parzialmente accolta nei termini e nei limiti di seguito precisati.

L'utente versa agli atti un modulo di recesso dal contratto, datato 27 dicembre 2018, oltre alla ricevuta della raccomandata di invio, avente pari data.

Ciò premesso, considerato anche che l'operatore non ha depositato scritti difensivi, si ritiene accoglibile, ove non gestita, la richiesta di cessazione del contratto.

In relazione ai costi connessi alla chiusura del rapporto e, in generale, alla generica richiesta di annullamento delle pretese creditorie, si evidenzia che l'istante non ha versato in atti alcuna documentazione comprovante la richiesta di somme da parte

del gestore, non consentendo pertanto, di verificare né l'esistenza di effettivi addebiti da parte di Sky successivi al recesso dal contratto, né la loro eventuale debenza o meno.

La richiesta, pertanto, non può essere accolta.

Neppure può essere accolta la richiesta di indennizzo per mancata risposta alla pec, in quanto la stessa non presupponeva una risposta espressa da parte dell'operatore ma un comportamento concludente e precisamente la cessazione del contratto, cessazione di cui peraltro, non è stata fornita la prova della mancata gestione.

DELIBERA

Articolo 1

in parziale accoglimento dell'istanza presentata dal Sig. XXX, per i motivi sopra indicati,

A) l'operatore Sky Italia srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuto a:

- cessare il contratto cod. cliente n. XXX, conformemente alla richiesta di cui alla comunicazione datata 27 dicembre 2018.
- Il rigetto delle altre domande.

Spese di procedura compensate.

L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i suddetti adempimenti ed a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Perugia, 02/03/2020

IL PRESIDENTE